



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
 C.P. 239 Mantova Centro
 P.IVA/C.F. 02004750200
 capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
 T. 0376 2301 - F. 0376 230330
 apam@apam.it - www.apam.it

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO
 PER LA FORNITURA QUADRIENNALE DI DIVISE UNIFORMI DI SERVIZIO
 E CAPI DI VESTIARIO PER FIGURE PROFESSIONALI
 DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG 9183957910)**

*(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
 GU/S 2022/S 075-199222 DEL 15/04/2022)*

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

E' oggetto del presente Capitolato la fornitura di vestiario uniforme costituente il fabbisogno del personale viaggiante (mansioni di conducente, controllo del servizio, verifica dei titoli di viaggio e mansioni assimilate) nonché del personale di biglietteria di Apam Esercizio Spa.

La fornitura comprende i capi inclusi nel listino di cui al successivo art. 2, assegnati sulla base di una dotazione quadriennale, a libera scelta del personale, che ha facoltà di rinunciare – in tutto o in parte – al vestiario assegnato, in quanto una parte del costo viene addebitato al dipendente.

Pertanto le quantità indicate nei diversi documenti di gara sono meramente indicative di un fabbisogno potenziale e non effettivo.

ART. 2 - LISTINO CAPI

I capi base di vestiario che saranno oggetto della presente procedura sono i seguenti:

- 1 Berretto estivo unisex
- 2 Berretto invernale unisex
- 3 Cuffia invernale
- 4 Camicia estiva m/c infopoint - uomo/donna
- 5 Camicia estiva m/c autista - uomo/donna
- 6 Camicia estiva m/c controllori e VTV con porta gradi – uomo/donna
- 7 Camicia invernale m/l infopoint - uomo/donna
- 8 Camicia invernale m/l autista - uomo/donna
- 9 Camicia invernale m/l controllori e VTV - uomo/donna
- 10 Cravatta
- 11 Giaccone invernale - unisex
- 12 Giaccone invernale controllori e VTV - unisex
- 13 Giubbino estivo - unisex
- 14 Giubbino estivo controllori e VTV – unisex
- 15 Giacca estiva lana - uomo/donna
- 16 Giacca estiva cotone tecnico uomo/donna
- 17 Giacca invernale lana uomo/donna

- 18 Giacca invernale cotone tecnico uomo/donna
- 19 Pantalone estivo lana - uomo/donna
- 20 Pantalone estivo cotone tecnico - uomo/donna
- 21 Pantalone invernale lana - uomo/donna
- 22 Pantalone invernale cotone tecnico - uomo/donna
- 23 Polo piquet estiva - uomo/donna
- 24 Pullover estivo misto cotone scollo a V - uomo/donna
- 25 Pullover estivo misto cotone scollo a V - infopoint – uomo/donna
- 26 Pullover invernale misto lana scollo a V - uomo/donna
- 27 Pullover invernale misto lana scollo a V - infopoint – uomo/donna
- 28 Pullover mezza zip misto lana - uomo/donna
- 29 Sciarpa
- 30 Tubolari porta gradi

Tutte le varianti previste (es. uomo/donna, controllori e VTV, infopoint) per i vari capi di abbigliamento, dovranno essere fornite obbligatoriamente, senza modifiche di prezzo.

Tutti i capi devono essere conformi alle specifiche indicate nell'Allegato C "Schede tecniche" al presente Capitolato; sono ammesse proposte di variazione dei capi indicati, come di seguito specificato, senza oneri aggiuntivi a carico della Stazione Appaltante.

ART. 3 - SPETTANZA INDIVIDUALE, STIMA DELLE QUANTITÀ

Il numero totale (316) dei dipendenti aventi diritto al vestiario è suddiviso approssimativamente nelle seguenti categorie:

- Personale viaggiante (Autisti): circa 290 (duecentonovanta)
- Controllori e Verificatori titoli di viaggio: circa 20 (venti)
- Personale di biglietteria: circa 6 (sei)

Con cadenza quadriennale il dipendente può ordinare l'intera spettanza o rinunciare a una parte di essa, e acquistarla successivamente come "fuori assegnazione". Non è pertanto possibile definire anticipatamente l'ammontare preciso, sia in termini numerici che economici di ogni consegna, che potrà variare anche sulla base di ulteriori fattori (ad esempio variazione del numero del personale dipendente o eventuali rinunce o mancata presenza alle misurazioni da parte degli aventi diritto).

In caso di ordinativi inferiori o superiori a quelli previsti, Apam non sarà tenuta a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo o ragione (indennizzo, risarcimento, ...); con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'Operatore economico aggiudicatario rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa e a sollevare qualsiasi eccezione al riguardo.

ART. 4 - REQUISITI MINIMI AMBIENTALI (C.A.M.)

Si rimanda, per quanto applicabili, alle prescrizioni di cui alle specifiche tecniche del DM 30/06/2021 "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili" (CAM); di seguito si elencano alcuni punti di maggior rilievo:

4.1 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito (ai sensi del punto 1 dei C.A.M.)

L'operatore economico partecipante deve garantire che i prodotti offerti, se non in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di altra etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, o dell'etichetta Standard 100 by OEKO-TEX® o equivalenti, devono essere in possesso di mezzi di prova che dimostrino almeno che i prodotti non contengano le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta (scaricabili al link <http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>), né le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59

del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili, in concentrazione superiori allo 0,1% in peso, né le ulteriori sostanze indicate nella tabella riportata nel punto 1 dei C.A.M.

4.2 Durabilità e caratteristiche tecniche (ai sensi del punto 2 dei C.A.M.)

L'operatore economico partecipante deve garantire che i prodotti offerti, se non in possesso dell'Ecolabel (UE) o di una equivalente etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che includa anche analoghi requisiti prestazionali, nelle condizioni di cui al comma 3 dell'art. 69 del D.Lgs 50/2016, devono avere le caratteristiche prestazionali indicate nella tabella riportata nel C.A.M. di riferimento, da dimostrare con i mezzi di prova indicati nella sezione "verifica" del medesimo C.A.M.

4.3 Capi di abbigliamento "complessi" quali divise, giacconi e assimilati, composti da più strati di tessuto o da più tessuti, o da più componenti quali tessuti, applicazioni, bottoni, zip, ec.. (ai sensi del punto 3.A dei C.A.M.)

L'operatore economico partecipante deve garantire che i prodotti offerti, siano progettati in modo da facilitare l'allungamento della loro vita utile, avendo riguardo a forma, design, colori e stampe e altra componentistica. Eventuali loghi o distintivi di identificazione, ad esempio, devono poter essere facilmente rimovibili (per esempio realizzati di velcro) o facilmente eliminabili con una sovrastampa, in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l'articolo facilmente riutilizzabile e riciclabile. Le membrane impermeabili sono apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.

ART. 5 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Accordo Quadro avrà durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i Contratti Attuativi relativamente alle prestazioni ricomprese nell'ambito di applicazione degli stessi Accordi.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 32 D. Lgs. n. 50/2016, Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro.

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un solo operatore economico.

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi terminato anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di rinnovare l'Accordo Quadro, oggetto della presente procedura di gara, per ulteriori 48 (quarantotto) mesi.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito dell'affidamento, che cesserà, in difetto di comunicazione, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

ART. 6 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO - ONERI PER LA SICUREZZA

L'importo totale dell'Accordo Quadro ammonta a complessivi € 960.000,00 (euro novecentosessantamila/00) + Iva, di cui:

- € 480.000,00 (euro quattrocentottantamila/00) + IVA a base d'asta, per la fornitura quadriennale di capi di vestiario per figure professionali di Apam Esercizio Spa, comprensivo di garanzia, imballaggio e trasporto presso la sede di Apam Esercizio Spa e di tutti i costi derivanti dall'esecuzione del servizio per l'effettuazione dei seguenti servizi connessi alla fornitura, secondo quanto specificato all'art. 8 del presente Capitolato d'oneri:

- Rilevazione Assistita della taglia;
- Assistenza alla fornitura;
- Spese di trasporto, confezionamento e imballaggio;
- Spese di trasporto per richieste di consegna urgenti;
- Garanzia per un periodo non inferiore a un anno dalla data di effettiva consegna del capo di vestiario.

- € 480.000,00 (euro quattrocentottantamila/00) + IVA, per la fornitura di capi di vestiario per figure professionali di Apam Esercizio Spa, durante l'eventuale periodo di rinnovo di 48 mesi, con revisione dei prezzi alle modalità di cui al successivo art. 15.

Trattandosi di fornitura in misura prevalente, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D. Lgs. 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 7 - CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DEI CAPI

Le caratteristiche dei capi sono descritte nell'Allegato C, in cui è presente una scheda di Specifica Tecnica per ogni capo, riportante:

- Descrizione indicativa del modello: è stata riportata la scheda tecnica riferita ad ogni capo per la fornitura in oggetto. Sono ammesse variazioni al modello descritto, solo se migliorative e comunque di entità tale da non variare la funzionalità e l'immagine della divisa. Tali variazioni migliorative saranno valutate ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico.
- Materie prime utilizzate: in particolare per il tessuto esterno, è indicato un tessuto di riferimento, con indicazione commerciale del fabbricante e relativa scheda tecnica, al solo scopo di facilitare l'identificazione del tipo di tessuto. Tale indicazione commerciale è quindi puramente indicativa e non vincolante per l'offerente, che può offrire il capo in un tessuto di marca o codice diversi, purché avente caratteristiche tecniche analoghe o strettamente migliorative. Tali variazioni saranno valutate ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico.
- Modalità di personalizzazione dei capi, modalità di confezionamento, etichettatura. Sono ammesse variazioni rispetto alle Specifiche Tecniche descritte in Allegato C solo qualora tutte le seguenti condizioni vengano rispettate:
 - la variazione deve essere strettamente migliorativa rispetto alle specifiche di Capitolato, ossia deve presentare uno o più vantaggi (ad esempio di tipo funzionale, estetico, di maggior durata o resistenza, di facilità di manutenzione, eccetera), concretamente apprezzabili nell'uso cui il capo è destinato, senza presentare svantaggi apprezzabili;
 - devono essere mantenute le caratteristiche estetiche e funzionali della fornitura, in particolare in relazione all'utilizzo cui il vestiario è destinato;
 - deve permanere la possibilità di abbinare i capi proposti con quelli già in dotazione al personale, mantenendo l'uniformità dell'immagine del personale.

La scheda tecnica del prodotto che presenti tali variazioni deve essere accompagnata da un documento che evidenzi le motivazioni della proposta di variazione e la sussistenza di tutte le predette condizioni.

Ove la proposta di variazione non sia approvata dalla Commissione giudicatrice, il Fornitore sarà tenuto a realizzare il capo in conformità alla specifica tecnica di cui all'Allegato C, senza alcun onere aggiuntivo per APAM. In tale eventualità, per i soli sub-criteri strettamente correlati alla proposta di variazione rigettata sarà assegnato un punteggio tecnico pari a zero.

ART. 8 - SERVIZI ACCESSORI

I seguenti servizi, ovvero tutti i servizi comunque necessari per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei capi di vestiario, quindi sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima e remunerati nel prezzo unitario di ciascun capo offerto in gara:

- *Rilevazione Assistita della taglia;*
- *Assistenza alla fornitura;*
- *Spese di trasporto, confezionamento e imballaggio;*
- *Spese di trasporto per richieste di consegna urgenti;*
- *Garanzia per un periodo non inferiore a un anno dalla data di effettiva consegna del capo di vestiario.*

Per tutta la durata del contratto, l'operatore economico aggiudicatario dovrà dare disponibilità a visitare Apam periodicamente, con personale adeguatamente specializzato, per l'assistenza ai capi consegnati, la rilevazione di nuove misurazioni, il ritiro e consegna di materiale, la visione di eventuali non conformità,

Le visite saranno effettuate dal lunedì al venerdì e saranno richieste da Apam con almeno dieci giorni lavorativi di preavviso.

Per tutta la durata del contratto, dovrà essere operativo un *Responsabile della fornitura* tutti i giorni in orario d'ufficio, reperibile telefonicamente e/o via e-mail, che fornisca riscontro entro un'ora dalla richiesta e si attivi per la risoluzione della problematica entro un giorno lavorativo.

8.1 Campionatura

All'inizio del contratto, il Fornitore produrrà e consegnerà - senza oneri per Apam - una campionatura completa di tutti i capi previsti, logo Apam incluso, in tutte le taglie disponibili e nelle diverse varianti di vestibilità per ogni taglia (quindi, ad esempio, le camicie manica lunga dovranno essere presenti in tutte le taglie sia in versione normale che in versione slim). La campionatura rimarrà presso la sede di Apam

per tutto il periodo di fornitura: il Fornitore dovrà reintegrare – senza oneri per Apam – eventuali capi danneggiati o inutilizzabili per qualsiasi motivo. Alla fine del contratto, dopo la restituzione della garanzia definitiva, il Fornitore potrà richiedere la restituzione della campionatura, con imballaggio e ritiro a sua cura e spese. Decorsi sei mesi dalla restituzione della garanzia definitiva, la campionatura rimarrà di proprietà di Apam.

8.2 Ordini e misurazioni

All'inizio del contratto, in occasione del primo ordinativo, sarà effettuata una rilevazione taglie e misurazione completa per il personale che avrà richiesto una dotazione, per la quale Apam concorderà con l'impresa aggiudicataria le date, da svolgersi presso la sede di Apam di Mantova in Via Dei Toscani n. 3/c.

Per ognuno degli ordinativi successivi, saranno concordate almeno due date distinte nella fascia oraria tra le 8.00 e le 17.00 per misurazione e rilievo solo dei cambi taglia e nuovi assunti, conferma taglie, ricevimento ordini.

Apam metterà a disposizione un locale attrezzato per le attività di rilievo taglie, misurazione e ricevimento ordini, che dovranno essere organizzate ed eseguite a cura e spese del Fornitore.

L'incaricato del Fornitore infine dovrà raccogliere la firma dei dipendenti attestante l'avvenuta prova sulle "Schede Rilevazione Taglia", riportanti anche la data in cui sono state rilevate le misurazioni. È compito del Fornitore riepilogare tali misurazioni in un elenco nominativo in formato elettronico di facile elaborazione, che sarà reso ad Apam entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal termine delle misurazioni per la successiva emissione dell'ordine di fornitura e per la verifica dei capi consegnati.

Prima della messa in produzione del vestiario, è preciso obbligo del Fornitore il controllo dell'ordine di Apam.

Si evidenzia che il Fornitore risponde di ogni difformità tra gli ordini individuali controfirmati dai dipendenti e quanto in effetti consegnato, salve le variazioni espressamente concordate per iscritto con Apam.

8.3 Adattamento e vestibilità dei capi

Tutti i capi devono essere forniti su misura.

La rilevazione dovrà essere eseguita con metodo sartoriale da tecnici specializzati e la realizzazione dei capi dovrà eseguirsi a perfetta regola d'arte.

Il Fornitore è tenuto a fornire i capi anche in taglie fuori standard (es. taglie forti, vestibilità fuori standard) allo stesso prezzo dei capi con vestibilità normale, nonché ad apportare i necessari aggiustamenti alle taglie standard al fine di garantire una corretta vestibilità del capo, senza alcun tipo di compensazione economica.

Quale criterio generale, il capo finale fornito dovrà garantire un'ottima vestibilità al dipendente assegnatario.

Per il medesimo fine e senza alcun riconoscimento economico ulteriore, l'Impresa aggiudicataria proporrà modelli appositi per il personale viaggiante di sesso femminile, attualmente circa 35 dipendenti.

Ciascun capo fornito dovrà corrispondere alle misure preventivamente prese per ciascun dipendente ed assicurare una vestibilità ottimale. Rimarrà a carico dell'Impresa aggiudicataria l'esecuzione delle correzioni che dovessero eventualmente rendersi necessarie per la perfetta vestibilità dei capi confezionati, in caso di errore di rilevazione taglia da parte del Fornitore.

Tali correzioni dovranno essere effettuate entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

8.4 Riparazioni

Il Fornitore dovrà approntare un servizio di sartoria espresso per le riparazioni da effettuarsi entro il periodo di garanzia. La riparazione dovrà essere presa in carico presso Apam in occasione della visita periodica o mediante utilizzo di un corriere e sarà completata con la consegna del capo riparato entro 15 giorni lavorativi dalla data di ritiro.

8.5 Conformità dei capi – controlli

Apam effettuerà – a propria discrezione - verifiche a campione o esaustive sul materiale in consegna o in produzione, al fine di verificare la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei capi consegnati con la documentazione o i campioni dei capi, la conformità alle normative vigenti, l'adeguatezza delle modalità di consegna, la conformità delle modalità di lavorazione e confezionamento,...

In caso di mancata o parziale conformità, Apam rifiuterà la fornitura dei capi non conformi, che dovranno essere sostituiti o adeguati a cura e spese del Fornitore, senza variazione dei termini originari di consegna.

ART. 9 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'espletamento della fornitura avrà luogo a seguito di singoli contratti attuativi che saranno inoltrati all'operatore economico aggiudicatario da APAM a mezzo mail/PEC, in relazione al proprio fabbisogno.

La consegna dei capi, che rimane a carico del Fornitore, dovrà essere eseguita in pacco singolo per ogni dipendente, riportante all'esterno il numero di matricola e la distinta del contenuto con le relative taglie, presso la sede di Mantova in Via Dei Toscani n. 3/c.

La distribuzione dei capi al personale sarà eseguita da un incaricato del Fornitore.

I capi ordinati dovranno essere consegnati in base alle seguenti scadenze:

- entro il mese di ottobre di ogni anno, per la divisa invernale e la giacca a vento (con invio dell'ordine al Fornitore da parte di Apam entro il mese di maggio precedente),

- entro il mese di aprile di ogni anno, per la divisa estiva (con invio dell'ordine al Fornitore da parte di Apam entro il mese di dicembre dell'anno precedente).

Per eventuali richieste di materiale fuori assegnazione, capi aggiuntivi oltre la dotazione prevista per ciascun dipendente, il termine ultimo per la consegna è stabilito in 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'ordine.

L'Appaltatore dovrà proporre una diversa quantità e termini per la consegna.

APAM si riserva la facoltà di decidere sulle proposte avanzate e, se necessario, potrà procedere all'acquisto del prodotto da altro fornitore. In tal caso, oltre al recupero delle maggiori spese di acquisto, APAM potrà applicare all'Appaltatore inadempiente le penali previste all'art. 18 del presente Capitolato.

Per i casi documentati di forza maggiore (eventi straordinari ambientali o scioperi) non si procederà all'applicazione della penalità.

All'atto della consegna, il Fornitore dovrà descrivere i capi forniti nel documento di trasporto (DDT), allegando ad esso l'elenco dei dipendenti e dei relativi capi forniti per ciascun dipendente, riconciliando le quantità contenute nel DDT.

ART. 10 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE

L'accettazione dei capi di vestiario consegnati avverrà presso Apam mediante l'accertamento e la verifica della corrispondenza del materiale consegnato, con quelle dichiarate dal fornitore nel documento di consegna e precisate nell'ordine inviato da Apam.

L'accettazione della merce senza riserve non esclude comunque eventuali difformità non riconoscibili al momento della consegna.

Apam si riserva la facoltà di verificare e controllare, la conformità tecnica dei capi di vestiario forniti rispetto alle schede tecniche e ai campioni di riferimento.

ART. 11 - NON CONFORMITÀ

Si intende per non conformità, la consegna di capi di vestiario rotti, difettosi, usurati, incompleti, consegnati all'interno di imballi anonimi, non integri, privi di targhette nominative, privi di etichette ove richiesto e nel complesso non rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui alle schede Allegato C al capitolato d'oneri.

La non conformità dei capi di vestiario viene accertata da Apam a seguito di verifiche sulle consegne effettuate

Il materiale non conforme dovrà essere sostituito a cura e spese del fornitore ed il termine della consegna rimarrà aperto fino alla data di consegna della merce conforme, cioè la prima consegna non conforme non sarà considerata valida ai fini del conteggio dei termini di consegna.

In ogni caso la sostituzione del materiale non conforme dovrà avvenire sempre e comunque entro i termini di consegna stabiliti all'art. 9, pena applicazione delle penalità previste per ritardo nelle consegne.

ART. 12 - GARANZIE

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a fornire i capi di vestiario privi da tutti i vizi, anche palesi, delle materie prime o lavorate, o da errori nella rilevazione delle taglie, per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data di consegna.

Entro il termine sopra indicato, potranno essere richiesti al Fornitore interventi in garanzia quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: messe a punto, riparazioni, sostituzioni dei capi forniti, ...

La garanzia copre tutti i guasti, carenze e vizi riscontrati, con la sola esclusione di quelli facenti capo alla normale usura od uso improprio dei capi di vestiario forniti. È in ogni caso a carico del Fornitore l'onere di provare che le anomalie riscontrate non rientrano nei termini di garanzia sopra esplicitati. A tale fine si precisa che tutti i capi forniti dovranno essere progettati e realizzati per resistere senza degrado estetico o funzionale apprezzabile per almeno 12 mesi di utilizzo continuativo nelle mansioni alle quali sono destinati.

La garanzia sarà comunque operante, anche oltre la scadenza nominale, fino alla completa e definitiva eliminazione degli inconvenienti segnalati entro la predetta scadenza.

Ogni onere relativo agli interventi in garanzia - inclusi spese di manodopera, materiali e relativo trasporto, progettazione, modellazione, misurazioni, spese di trasferta, ... – rimarrà completamente a carico del Fornitore.

Gli interventi dovranno essere eseguiti entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della richiesta. Eventuali capi di vestiario non ritirati dal Fornitore entro il suddetto termine, saranno eseguiti da sartorie di fiducia di Apam, con addebito dei relativi oneri al Fornitore.

12.1 Garanzia sui difetti sistematici

I difetti "sistematici" sono quei difetti o deficienze che, durante il periodo di garanzia, interessano con le stesse modalità e cause presumibili almeno 30 (trenta) esemplari dello stesso capo di vestiario o, in alternativa, il 20 (venti) per cento degli esemplari consegnati.

Il Fornitore è tenuto alla risoluzione del problema sull'intera commessa, nei tempi tecnici strettamente necessari, oltre a riparare i guasti già verificatisi.

ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B "Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che forma parte integrante al presente Capitolato d'Oneri.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in caso di possesso delle certificazioni indicate all'art. 93 c. 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e UNI EN ISO/ICE 17000, di cui l'Appaltatore dovrà allegare copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

ART. 15 - PREZZI CONTRATTUALI - REVISIONE PERIODICA

I prezzi offerti si riferiscono a forniture complete e conformi a quanto indicato nei singoli ordini e nel rispetto delle caratteristiche tecniche presenti nel presente Capitolato.

I prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi e compensati sia di tutto quanto occorra per eseguire una fornitura a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari all'esecuzione delle prestazioni, trasporti, immagazzinamenti od altro.

I prezzi unitari offerti dall'operatore economico aggiudicatario saranno soggetti a revisione dei prezzi, **in caso di rinnovo per i successivi 48 mesi**, sulla base della variazione percentuale tra l'indice dei prezzi al consumo NIC per la divisione di spesa - categoria "Abbigliamento e calzature" - alla data dell'offerta economica e lo stesso indice alla data del rinnovo.

E' inoltre prevista la possibilità di integrazione o modifica dei prezzi offerti, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva sopravvenute, non ipotizzabili al momento della formulazione dell'offerta.

ART. 16 - TERMINI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Appaltatore emetterà fatture elettroniche mensili posticipate, riepilogative delle consegne effettuate, che dovranno essere inoltrate esclusivamente al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

L'Appaltatore è invitato a trasmettere ad apam@apam.it una copia di cortesia in formato .pdf.

Il pagamento sarà effettuato mediante lo strumento del Bonifico Bancario a 60 gg. dal ricevimento della fattura, sul c/ corrente dedicato intestato all'Appaltatore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. purché l'Appaltatore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico dell'Appaltatore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 9183957910).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 18 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri e dall'Accordo Quadro, che comportano il risarcimento dei danni, sono previste le seguenti penali:

- mancata o incompleta o erronea presa misure: euro 10,00 (euro dieci/00) per ogni capo di vestiario, oltre al rifacimento o adeguamento del capo;
- mancata presenza del tecnico alle date di misurazione concordate: euro 100,00 (euro cento/00) per ogni giornata di assenza;
- mancata osservanza di una qualsiasi delle specifiche tecniche concernenti l'imballaggio (vedasi il corrispondente articolo delle specifiche tecniche): euro 5,00 (euro cinque/00) per ogni capo di vestiario;
- ritardata consegna: per ogni giorno di ritardo nella consegna, verrà applicata una penale nella misura dell'1‰ (uno per mille), determinata sull'importo delle quantità non consegnate.
- mancata o incompleta osservanza dei termini di assistenza o reperibilità: euro 100,00 (cento/00) per ogni evento;
- ritardo nella presa in carico o nella consegna delle riparazioni: euro 5,00 (cinque/00) per ogni riparazione.

La somma delle penali così applicate non potrà essere superiore al 10 (dieci) per cento del valore contrattuale complessivo.

Qualora il Fornitore, decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal termine ultimo di consegna di cui all'art. 9, non abbia completato tutte le consegne, Apam potrà, senza necessità di previa diffida ad adempiere, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera garanzia e salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Il pagamento delle penali sopra dettagliate non esime il Fornitore dall'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel presente Capitolato, potendo pertanto Apam - in aggiunta all'applicazione delle penali - sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 Codice civile e rifiutare il pagamento delle prestazioni non esattamente adempiute.

Le cause di forza maggiore dovranno essere tempestivamente comunicate e debitamente documentate, con onere della prova a carico del Fornitore.

A seguito dell'accertamento dei presupposti per l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, Apam emetterà una o più fatture di valore corrispondente, che dovranno essere regolate prima dello svincolo della garanzia definitiva, anche mediante compensazione finanziaria con i crediti esigibili del Fornitore.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare del contratto, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte dell'Appaltatore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

ART. 19 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E/O DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e i contratti attuativi mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), senza necessità di ulteriori adempimenti, e fatto salvo il diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e subendi, nei seguenti casi:

- a) provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto;
- c) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo all'Appaltatore e necessari per l'espletamento del servizio appaltato;
- d) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore;
- e) persistenti ritardi nella consegna, da parte dell'Appaltatore;
- f) persistenti esiti negativi dei "collaudi di accettazione", per accertata scadente qualità dei prodotti forniti dall'Appaltatore, ed in generale, reiterati inesatti adempimenti da parte di quest'ultimo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- g) abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle forniture da parte dell'Appaltatore;
- h) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte dell'Appaltatore;
- i) cessione della ditta, cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
- j) inadempienze dell'Appaltatore le quali si protraggano oltre il termine assegnato da APAM per porre fine all'inadempimento;
- k) importo delle penali superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto.
- l) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

In caso di scioglimento anticipato del contratto da parte dell'Appaltatore, fuori dai casi normativamente previsti, Apam si riserva di richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e subendi.

Nel caso di risoluzione per causa riferibile all'Appaltatore, APAM si riserva la facoltà di aggiudicare l'ACCORDO QUADRO, per il valore residuo, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria.

ART. 20 - RECESSO

Apam si riserva di recedere dal contratto al termine dei primi 12 mesi di fornitura, con preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo Pec.

ART. 21 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SUBAPPALTO

A norma di quanto stabilito all'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Accordo Quadro non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'aggiudicatario, di cui all'art.1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 22 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver preso atto e di accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento e del Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001 adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell'Accordo Quadro non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa all'Accordo Quadro qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 24 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'Aggiudicatario.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Allegati:

- B “Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto”
- C “Schede tecniche”

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato DEC	Visto RUP
00	12/04/2022	Prima emissione	Ufficio Acquisti MS	dott. Gian Luca Benetti	dott. Alberto Spaggiari
01	23/05/2022	Rev. 1			